

(1623)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1981

Agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento mira a perseguire due finalità: allargare il listino di borsa ed aumentare le alternative di impiego del risparmio. Di riflesso, attraverso lo smobilizzo delle partecipazioni azionarie, si genera nuova liquidità che concorre ad aumentare le fonti di finanziamento delle imprese.

In specie, l'allargamento del listino di borsa è generalmente riconosciuto come una condizione di efficienza del mercato mobiliare, dato il suo effetto deterrente verso comportamenti o manovre di natura speculativa; esso attribuisce inoltre a tale mercato un più elevato grado di significatività che consente più adeguati giudizi di valore e più congrue

scelte operative. Il dibattito parlamentare, svoltosi recentemente, ha fornito interessanti considerazioni in questo senso.

Lo strumento prescelto per raggiungere gli obiettivi assegnati è di natura fiscale: consiste, infatti, nella sospensione dell'imposizione sulle plusvalenze in occasione della cessione effettuata mediante offerta in borsa di azioni, quotate o quotande, di società destinate agli scorpori o conferimenti di cui all'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

La ragione di questa limitazione va ricercata nell'esigenza di favorire l'ingresso in borsa delle azioni delle società che operano generalmente nel settore industriale, realiz-

zando così il finanziamento diretto dell'apparato produttivo.

Il provvedimento ha natura temporanea essendo previsto che le relative disposizioni riguardano le cessioni di azioni effettuate dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso sino al 31 dicembre 1984.

Il meccanismo operativo si articola — come si è detto — mediante il noto sistema della sospensione di imposta che in passato ha già dato prova di efficienza rispetto agli obiettivi assegnati. In tal modo i proventi conseguiti, dalle società e dagli enti equiparati, a seguito di cessioni effettuate mediante offerta in borsa di azioni emesse dalle società sopra indicate non concorrono a formare il reddito imponibile dei soggetti cedenti. La tecnica dell'offerta in borsa soddisfa la duplice esigenza di realizzare un'ampia diffusione dei titoli tra il pubblico e di soddisfare le necessarie cautele fiscali. A questa seconda esigenza sopperisce in particolare il richiamo espresso alle formalità indicate nell'articolo 18 della legge n. 216 del 1974.

Il regime fiscale previsto si applica non solo alle cessioni di azioni quotate, ma anche a quelle di azioni di cui venga richiesta la quotazione in borsa o nel mercato ristretto entro quattro mesi dalla data in cui è avvenuta la cessione. Va sottolineato in particolare che nella prima fase di applicazione della nuova normativa sarà proprio questa disciplina ad operare concretamente, dato che al momento attuale non risultano ancora quotati in borsa titoli di società provenienti da scorpori o conferimenti di cui al citato articolo 34 della legge n. 576 del 1975. Nè potevasi in ogni caso imporre l'onere della preventiva quotazione in borsa dei titoli perchè — essendo questa condizionata dalla presenza del « flottante » nel mercato — la cessione dei titoli doveva necessariamente precedere la richiesta di quotazione. Infatti la distribuzione delle azioni fra il pubblico dei

risparmiatori è uno dei principali requisiti per l'ammissione di titoli alla quotazione.

Il provvedimento prevede, quale condizione del trattamento agevolativo, che la differenza tra il provento conseguito con la cessione e il costo delle azioni cedute, iscritto nel bilancio della società cedente, venga accantonato (o ne venga deliberato l'accantonamento) in un apposito fondo che riceve una specifica denominazione.

Ciò consente di mantenere in evidenza il fondo al fine di poterlo riassorbire a tassazione ove venga a mancare la condizione della quotazione in borsa dei titoli (sia per revoca sia per diniego di quotazione) oppure ove il fondo sia destinato in tutto od in parte ai soci. Analoga conseguenza è prevista per le ipotesi in cui le azioni cedute vengano riacquistate dalla società cedente oppure vengano acquistate da società da essa controllate o che la controllano (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile). Si tratta infatti di ipotesi in cui lo smobilizzo delle partecipazioni azionarie è, nella sostanza, meramente apparente se non addirittura artificioso rispetto ai concessi benefici fiscali. Per il caso di diniego o di revoca della quotazione si è previsto che si applicano anche gli interessi nella misura ordinaria, calcolati sull'imponibile che ha usufruito del regime di sospensione dell'imposta.

Trattandosi di azioni emesse da società destinatarie dei conferimenti di cui all'articolo 34 della legge n. 576 del 1975 e quindi potendo essere tali azioni ancora soggette al regime di sospensione di imposta accordata all'atto del conferimento, si prevede che la cessione delle azioni non costituisce realizzo neanche ai fini di tale regime agevolato. Solo in tal modo il soggetto detentore (società) viene liberato dalle remore fiscali che altrimenti impedirebbero il collocamento dei titoli sul mercato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I proventi conseguiti dalle società, con esclusione delle società semplici, nonché dagli enti indicati all'articolo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, a seguito di cessioni, effettuate mediante offerta al pubblico, di azioni emesse da società destinatarie di conferimenti di cui all'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, quotate in borsa o nel mercato ristretto, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito per l'eccedenza rispetto al costo iscritto in bilancio a condizione che tale eccedenza sia accantonata ovvero ne sia stato deliberato l'accantonamento in sede di approvazione del bilancio relativo al periodo di imposta nel quale è avvenuta la cessione. L'accantonamento deve essere effettuato in un apposito fondo denominato con riferimento alla presente legge.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso di azioni di cui venga richiesta la quotazione in borsa o nel mercato ristretto entro quattro mesi dalla data in cui è avvenuta la cessione.

L'offerta deve essere effettuata con l'osservanza delle forme previste dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 giugno 1974, n. 216.

Le cessioni di cui al presente articolo non costituiscono realizzo ai fini dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576; tuttavia i fondi istituiti a fronte delle azioni cedute restano tassabili se distribuiti ai soci.

Se la quotazione non è accordata, ovvero se essa è revocata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dalla data di ammissione alla quotazione, l'ammontare accantonato del fondo concorre a formare il reddito imponibile del periodo di imposta in cui i predetti eventi si sono verificati. La stessa di-

sposizione si applica se le azioni vengono riacquistate dalla stessa società cedente o acquistate da società da essa controllate o che la controllano. In caso di distribuzione ai soci, la parte dell'ammontare distribuito concorre a formare il reddito imponibile del periodo di imposta in cui è avvenuta la distribuzione.

In caso di diniego, di revoca della quotazione o di riacquisto o acquisto delle azioni cedute da parte della società cedente e dalle controllate o controllanti, si applicano inoltre gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati sull'imposta liquidata in meno per il periodo di imposta nel quale è avvenuta la cessione.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano fino al 31 dicembre 1984.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.